

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA

ORDINANZA DEL SETTORE UFFICIO TECNICO

N. 27 DEL 10-03-2018

Oggetto: DISPOSIZIONE TAGLIO SIEPI, RAMI SPORGENTI, ARBUSTI E ALBERI AI MARGINI DI MARCIAPIEDI, AREE DI SOSTA, STRADE COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO QUALE MISURA DI SICUREZZA ED INCOLUMITA' PUBBLICA

IL SINDACO

VISTO:

L'articolo 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
La Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo;
L'articolo 29 del nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. 285/1992 e relativo regolamento di esecuzione DPR 495/1992;
L'articolo 211 del D.Lgs. 285/1992;
L'articolo 892 e seguenti del Codice Civile;

RICHIAMATA altresì i contenuti della Sentenza n. 17601 del 07/05/2010 della Corte di Cassazione – Sezione Penale;

CHE ai sensi del punto 46) dell'articolo 3 del D.Lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”, per *sede stradale* si intende la superficie entro i confini stradali, compresa la carreggiata, i marciapiedi, le piste ciclabili e le fasce di pertinenza;

CONSIDERATA la necessità, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 285/1992 e DPR 495/1992, di ridurre il pericolo per la pubblica incolumità derivante dalla presenza di siepi, arbusti e rami che protendendosi da suoli di proprietà privata, invadono infrastrutture di pubblico servizio e pubblico uso, quali in particolar modo le strade, le linee elettriche e telefoniche;

Ordinanza ORDINANZA n.27 del 10-03-2018 COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

EVIDENZIATO che la sporgenza di siepi, arbusti e rami sulle vie pubbliche e private soggette al pubblico transito viene a costituire ostacolo alle condizioni di transitabilità ed anche alla leggibilità della segnaletica, specie in concomitanza con eventi meteorologici eccezionali e non;

CONSIDERATO che l'utente della strada deve essere sempre messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di ottima visibilità e, nulla deve essere d'intralcio nel suo cammino. Affinchè questo sia possibile, il proprietario o il locatario/affittuario di terreni confinanti con le strade comunali o chiunque abbia dei diritti reali di godimento che rientrino in tale situazione, ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti;

EVIDENZIATO che gli eventi di cui trattasi costituiscono condizioni necessarie di manutenzione poste a carico dei rispettivi proprietari frontisti, la cui cura deve essere assicurata ogni qualvolta se ne presenti la necessità, sia con il sopraggiungere della stagione invernale, per particolari condizioni climatiche anche in presenza di piogge e/o neve, che potrebbero ridurre maggiormente la visibilità ed esponendo gli utenti a maggior rischio di incidente, con grave rischio per l'incolumità dei residenti e passanti e per la mobilità in genere, sia con il sopraggiungere della stagione estiva che a seguito dei cambiamenti climatici hanno portato, anche sul nostro territorio, ad avere violenti temporali annessi a forti raffiche di vento;

RICHIAMATO l'articolo 29 del D.Lgs. 285/1992 che testualmente recita: *“I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiarla strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.”*

CHE in tale senso si determina la necessità di avere tutte le strade urbane, extraurbane e vicinali di uso pubblico, esistenti sul territorio comunale, in condizioni tali da evitare il verificarsi di situazioni di pericolosità a persone e cose;

CONSIDERATO altresì che in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate;

DATO ATTO, altresì, che salva diversa disposizione di Legge, l'articolo 7 bis comma 1 bis del D.Lgs. 267/2000 punisce la violazione alle Ordinanze Sindacali, adottate sulla base di disposizioni di Legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00= a € 500,00=

Tutto ciò premesso e considerato

ORDINA

1 - Ai proprietari, ai conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo degli immobili posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale, ai proprietari di terreni o fondi rustici o parte di essi, nonché di pertinenze o corti di servizio di edifici in stato di abbandono di provvedere:

- Al taglio dei rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale;
- Alla potature delle siepi, arbusti, cespugli, rovi alberature e simili che si protendono oltre il confine di strade comunali, vicinali consortili che pregiudicano la pulizia ed il decoro, la viabilità e la segnaletica o comunque ne compromettono la leggibilità, nonché il rispetto delle distanze previste dal codice civile per la loro messa a dimora. Nel caso in cui il fogliame degli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o gli altri aventi diritto sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti ed i veicoli in genere possano scivolare sul sedime vegetale ;
- Al mantenimento delle aree oggetto della presente ordinanza, pulite ed in perfetto ordine attraverso una manutenzione periodica, da attuarsi prima della stagione invernale, prediligendo i mesi autunnali, al fine di evitare oltre agli inconvenienti sopra segnalati, anche il possibile rischio di cadute durante gli eventi climatici violenti e, più frequenti con il sopraggiungere della successiva stagione estiva;

2 - Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, in caso di urgenza, i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o conduttori degli immobili e dei terreni medesimi;

AVVERTE

Che in caso di inottemperanza al presente provvedimento l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di intervenire direttamente nell'effettuazione dei lavori indispensabili, in danno degli inadempienti, con la relativa sanzione amministrativa prevista dalla Legge, fatta salva ogni ulteriore più grave responsabilità;

L'Ufficio Tecnico provvederà in collaborazione con la Polizia Locale, alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati, qualora inadempienti, per l'accertamento delle eventuali violazioni e per il recupero delle spese sostenute dall'Amministrazione stessa;

Il presente atto è reso noto al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line Comunale e sul sito istituzionale dell'Ente (www.comune.montaltoellemarche.ap.it)

RENDE NOTO

Che l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve ritenersi essere continua, in forza della natura delle norme sopra indicate;

Che la Polizia Locale è incaricata nella vigilanza e nel rispetto della presente ordinanza ai sensi della Legge 689/1981 e s.m.i.;

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti:

Ordinanza ORDINANZA n.27 del 10-03-2018 COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

- con la sanzione di cui all'articolo 29 del Codice della Strada;
- con la sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 7 bis comma 1 bis del D.Lgs. 267/2000;
- con le spese sostenute dal Comune nei casi previsti al punto 2) del dispositivo;

COMUNICA

Che ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è Tassotti Raffaele;

Che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente, ricorso al TAR Marche (D.Lgs. 104/2010 aggiornato con le modifiche apportate dal D.Lgs. 33/2013) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (DPR 1199/1971)

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza a tutte le forze di polizia territoriali di competenza:

Polizia Locale;
Polizia Provinciale Servizio Viabilità di Ascoli Piceno;
Prefettura di Ascoli Piceno

DEMANDA

Alla polizia locale e a tutte le forze di polizia di far rispettare la presente ordinanza

IL SINDACO
(TASSOTTI Prof. Raffaele)